

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/11/2012

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/34275-l-estensione-del-principio-di-responsabilit-del-produttore-ai-prodotti-agroalimentari>

Autore: Vinci Paolo

## **L'estensione del principio di responsabilità del produttore ai prodotti agroalimentari**

**Paolo Vinci , L'ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE AI PRODOTTI AGROALIMENTARI.**

***1 PREMESSA: LA DIRETTIVA 1999/34/CEE.***

Quello della responsabilità in ambito agroalimentare è un tema che in funzione della evoluzione dei consumi, delle innovazioni tecnologiche, ha assunto maggiore se non primario rilievo nei programmi politici, nelle ricerche tecniche e nelle conseguenti proliferazioni legislative.

Per questo motivo e soprattutto dalla necessità di adeguare le regole del nostro ordinamento a quelle vigenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea si è proceduto ad una modifica della Direttiva 85/374/CEE che, come abbiamo visto, tratta della responsabilità oggettiva del produttore per danno da prodotti difettosi.

Tale modifica è avvenuta ad opera del Parlamento Europeo e del Consiglio il 10 maggio 1999 a Bruxelles ed è consistita nella sostituzione dell'art 2<sup>1</sup> e nella soppressione della lettera a) nell'art 15. L'inclusione dei prodotti agricoli nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/374/CEE ha contribuito a ripristinare la fiducia dei consumatori nella sicurezza della produzione agricola e ad agevolare il legittimo risarcimento dei consumatori per i danni alla salute causati da prodotti agricoli difettosi. Gli scambi agricoli, quindi, non risentono più delle disparità dei regimi in materia di responsabilità del produttore dato che il principio della responsabilità oggettiva di cui alla Direttiva 85/374/CEE deve essere applicato a qualsiasi tipo di prodotto, compresi i prodotti agricoli.

Destinatari della Direttiva, rettificata ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono tutti gli Stati membri, liberi di applicarla con proprie modalità.

Alla Commissione spetta il compito di controllare l'effettiva applicazione della Direttiva 85/374/CEE così modificata da parte dei vari Stati e in particolare per i suoi aspetti

---

1

L'art 2 è stato sostituito dal seguente testo: "Ai fini della presente direttiva, per prodotto s'intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per prodotto s'intende anche l'elettricità".

relativi alla protezione dei consumatori e al funzionamento del mercato interno.

## **2 IL REGOLAMENTO N. 178/2002.**

Negli ultimi anni sono stati emanati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo dei regolamenti le cui disposizioni modificano o integrano gli articoli della direttiva 85/374/CEE. Uno dei più recenti è il Regolamento n. 178 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità<sup>2</sup> per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Le disposizioni del presente regolamento si applicano facendo salve le norme disposte dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

In questa sede possiamo soffermarci sull'esame degli articoli più rilevanti del suddetto regolamento che, innanzitutto, contiene una definizione di "alimento" secondo la quale bisogna intendere per alimento qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede

---

2

Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi stanno diventando sempre più importanti e complesse. L'istituzione di un'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata prevista per rafforzare l'attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica che non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze. L'Autorità oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, l'Autorità deve essere un'organizzazione aperta ai contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati. Infine, essa è costituita dai seguenti organi a) un consiglio di amministrazione; b) un direttore esecutivo con relativo personale; c) un foro consultivo; d) un comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici (art 25). Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo. Il mandato dei membri è quadriennale ed è rinnovabile una volta (cap. 25 par. 1, 2). Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ed è, inoltre, il rappresentante legale dell'Autorità e tra i suoi vari compiti deve garantire che l'Autorità svolga i propri compiti secondo le esigenze degli utenti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti e al tempo impiegato. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente (art. 26, par. 1, 2 e 3). Il foro consultivo, invece, è composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro. Esso consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il regolamento n. 178/2002, in particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro dell'Autorità. Il direttore esecutivo può chiedere al foro consultivo anche in merito all'ordine di priorità da attribuire alle richieste di parere scientifico (art. 27, par. 1 e 3). Infine, il comitato scientifico e i gruppi permanenti di esperti scientifici formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze, compresa la possibilità di disporre, ove necessario, audizioni pubbliche. Esso è costituito dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti scientifici indipendenti non appartenenti ad alcun gruppo di esperti scientifici (art. 28, par. 1 e 3).

ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani (art. 2). Sono esclusi da questa definizione i mangimi (o “alimento per animali”) che, invece, sono qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Un’altra disposizione importante contenuta nel regolamento del 2002 è quella relativa agli obblighi che sono previsti nei confronti degli operatori del settore alimentare e dei mangimi ai quali spetta garantire che nelle loro imprese gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alla loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. La verifica e il controllo del rispetto di queste disposizioni da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi spetta a ciascun Stato membro: a tal fine, infatti, i vari Stati organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, ad esempio la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti. Sempre dagli Stati membri vengono disposte poi misure effettive, proporzionali e dissuasive da applicare in caso di violazione della legislazione prevista.

In particolare sono previsti dall’art.19 degli obblighi<sup>3</sup> specifici relativi agli alimenti in capo all’operatore del settore alimentare.

Se quest’ultimo, infatti, ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo o informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere già arrivato al consumatore allora l’operatore deve informare i consumatori in maniera efficace e accurata. Un altro obbligo, contenuto sempre nell’art. 19, prevede che gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro

---

3

Gli stessi obblighi sono previsti per l’operatore del settore dei mangimi. Art. 20 (1, 2, 3, 4)

rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

Infine le autorità competenti devono essere informate dagli operatori alimentari, che hanno anche il compito di collaborare con queste, quando ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana ed evitare, quindi, rischi per il consumatore finale.

Per quanto riguarda la rintracciabilità, altro aspetto fondamentale previsto dal regolamento n. 178/2002, è disposto che durante la propria attività gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime; inoltre gli operatori alimentari devono disporre di tutte le procedure che servono per individuare anche le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.

Come ultima, ma non meno importante previsione è quella riguardante la necessità, per i prodotti immessi o che saranno probabilmente immessi sul mercato, di essere etichettati o identificati mediante un'adeguata documentazione per agevolarne la rintracciabilità.

### **3 IL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011.**

Dopo il regolamento n. 178/2002 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato, nel 2011, un ulteriore regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il regolamento in questione stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno; inoltre, in questo regolamento, sono contenuti i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni<sup>4</sup> sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti.

---

4

Qualunque misura dell'Unione adottata nell'ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (art 5).

Proprio per quanto riguarda la responsabilità l'art. 8 prevede che l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell' Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. Inoltre, l'operatore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti deve assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti e nell'ambito dell'impresa che controlla non può modificare le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli.

Infine spetta sempre agli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurare che le informazioni sugli alimenti non pre-imbaldati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

Ci sono casi in cui gli operatori del settore alimentare devono garantire, nell'ambito sempre dell'impresa che controllano, che siano presenti le indicazioni obbligatorie sul pre-imbaldaggio o sull'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Questi casi sono due e sono specificati nel testo del regolamento:

- a) quando l'alimento pre-imbaldato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
- b) quando l'alimento pre-imbaldato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

Gli operatori che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alla collettività, invece, devono assicurare che a tali altri operatori siano fornite sufficienti ed esatte informazioni.

#### **4 IN PARTICOLARE: GLI OGM IN FRANCIA.**

Secondo la definizione della scienza odierna, gli OGM, sono organismi<sup>5</sup> il cui patrimonio genetico è stato modificato attraverso un procedimento scientifico d'inserimento di uno o più geni di altre specie, dando così origine ad altri organismi dalle caratteristiche genetiche nuove. La trasformazione può consistere nell'apporto di una nuova funzione o nell'immissione nel prodotto di una resistenza agli erbicidi o ancora nel disattivare una funzione già esistente, come per esempio ritardare la maturità di un frutto.

Solo nell'ultimo decennio si è avuto un intervento comunitario in materia e si è sviluppato lavorando su due fronti<sup>6</sup>, strettamente connessi, da una parte con formazioni in materia di ricerca, coltivazione ed immissione del mercato di OGM e, dall'altra con regolamentazioni in materia di etichettaggio di prodotti alimentari offerti al pubblico contenenti degli OGM.

Una prima risposta al dibattito in materia di OGM si è avuta con la Direttiva n. 90/220 CEE<sup>7</sup> del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Tale direttiva, poi nel 2001 è stata interamente abrogata da successive direttive per inadeguatezza della normativa stessa.

Mentre il nostro Paese non si è molto interessato della disciplina riguardante gli OGM la stessa cosa non può dirsi della Francia; la quale, anzi, si è fatta a più riprese promotrice, a livello europeo ed internazionale, della creazione di un *Codex alimentarius* sulle modalità di *tracabilité* di OGM, dalla semente al prodotto finale, consistente nell'indicazione di OGM in tutti i documenti legati al prodotto. Proprio in una legge francese, la Loi n. 95/101, è stato codificato il principio di precauzione che era stato coniato in sede internazionale<sup>8</sup> in ambito ambientale ed in seguito era stato assorbito dal legislatore

---

5

Piante, animali e microrganismi.

6

Vi è, inoltre, un terzo fronte in materia di tutela dei brevetti biotecnologici OGM, Direttiva 44/98 CEE, non particolarmente legato a problematiche di responsabilità civile. Sul tema v. ZAGATO L., *La tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche: la Direttiva 98/44 del 6 luglio 1998*, ed. Giuffrè, 1999.

7

In G. U. L.117, 8 maggio 1990. Trasposta nel diritto francese con la legge 13 luglio 1992, n. 654.

8

Principio n. 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente del 1992.

europeo. Questo principio di precauzione stabilisce che il fabbricante è tenuto ad offrire un prodotto esente da *tout défaut de nature à créer un danger pour le personnes ou pour les biens*, ossia un prodotto in grado di garantire quel livello di sicurezza che il consumatore legittimamente si attende.

Nello stesso quadro normativo francese si inserisce l'individuazione di una responsabilità del produttore di prodotti OGM, qui va sottolineata una netta difformità tra quanto contenuto nel *Code Civil* e quanto previsto dalle sentenze della *Cour de Cassation*.

Quest'ultima, infatti, chiede al ricorrente di provare il semplice nesso di causalità tra danno e prodotto, presumendo implicitamente la sua difettosità insita nel concetto di assenza di sicurezza; il codice civile francese, invece, prevede a fondamento della responsabilità del produttore, oltre al nesso di causalità, la prova<sup>9</sup> della difettosità del prodotto a carico del ricorrente.

Nell'analisi delle componenti della responsabilità derivanti da OGM, giocano un ruolo fondamentale due ordini di rischi, accertati o probabili, che possono essere causati dall'immissione, anche minima, di OGM: un primo ordine denominato "ambientale" ed un secondo di carattere etico e sanitario.

Per quanto riguarda il rischio ambientale prendiamo come esempio, la soia, il mais e la colza<sup>10</sup> geneticamente modificati che potrebbero essere nocivi per l'ambiente se coltivati al loro interno con una dose di erbicidi superiore alla media e che rischierebbero di creare un danno anche agli agricoltori che coltivano prodotti senza OGM.

Il rischio ambientale significa conseguentemente rischio alimentare ed ecco che il secondo ordine di rischi riguarda, invece, direttamente l'uomo, anche se sempre connesso al futuribile danno ambientale derivante dalla perdita, parziale o totale, della biodiversità

---

9

Il Parlamento francese, nonostante fosse stato presentato un emendamento diretto a chiedere la soppressione di questo onere in capo all'acquirente-consumatore, ha ripreso fedelmente il testo dell'art. 4 della Direttiva CE perché "*n'imposer à la victime que de prouver le dommage et le lien de causalité entre le produit et le dommage, au prétexte qu'il n'y avait là qu'une application de l'adage res ipsa loquitur, eut consitué une considérable incitation à multiplier les reclamations et procés et, par conséquent, à accélérer les processus d'américanisation des relations entre producteurs et consommateurs*"; vedi A. DIETZ, *Le cas des produits de grande consommation*, In Dalloz *Droit du dommage corporel*, 2000, IV Ed. Dalloz, 799.

10

Vedi le conclusioni di L. TOUVET, *Validation de l'arrêté du 5 février 1998 autorisant la mise en culture et la vente de trois variétés de maïs transgénique*, in *La semaine juridique*, Ed. JCP, n. 20, 2001.

in agricoltura. La veloce diffusione di coltivazioni OGM, come facilmente si può intuire, cela non solo il rischio di un possibile aumento della allergie e il proliferare di resistenze agli antibiotici tradizionali nei microrganismi rinforzati, ma soprattutto il pericolo, non ancora accertato, che i geni modificati passino dalle piante agli anomali, o viceversa, con conseguenze imprevedibili.

## **5 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/374/CEE NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI.**

La Direttiva è stata attuata tempestivamente nel Regno Unito, in Grecia e in Italia, mentre Lussemburgo, Danimarca, Portogallo e Germania, l'hanno attuata nel 1989, seguite dall'Olanda (1990), dall'Irlanda (1991), dalla Spagna (1994). Ad oggi, comunque, la Direttiva è stata adottata in tutti gli Stati dell' Unione Europea.

In questo nostro lavoro rivolgeremo la nostra attenzione particolarmente verso l'attuazione della Direttiva avvenuta nel Regno Unito con il *Consumer Protection Act* 1987, part 1, entrato in vigore l'1 Marzo 1988, in Germania con la legge del 15 Dicembre 1989, pubblicata nel *Bundesgesetzblatt* 1989, I, 2198, ed entrata in vigore l'1 Gennaio 1990 e, infine, in Francia con la legge 98-389 del 19 Maggio 1998.

### **5.1. L'ATTUAZIONE INGLESE.**

Nel Regno Unito la direttiva ha imposto l'adozione di un regime di responsabilità sostanzialmente innovativo del sistema di responsabilità civile per danno da prodotti, che né la giurisprudenza né le proposte della Commissione reale sulla responsabilità civile e sul risarcimento per i danni alla persona (c.d. Commissione Pearson) nel 1978 erano riusciti a produrre<sup>11</sup>.

Si è rilevato che nella legge inglese si assiste ad uno stemperamento della formula

---

11

Un caso del 1978 è illuminante per mostrare il progressivo favore per i criteri di tipo oggettivo; si è continuato, infatti, ad imputare la responsabilità a titolo di colpa, ma questa volta per il fatto dei propri dipendenti: si trattava del danno provocato all'autista che mentre stivava il proprio autocarro perdeva l'equilibrio essendosi appoggiato su una cassa già stivata ma che si scollava a causa dei chiodi mal piantati; il fabbricante della cassa veniva condannato al risarcimento da parte della *Queen's Bench Division*, con sentenza del 12 maggio 1978 ( *Hill v. James Crowe* )

comunitaria, la quale fa riferimento allo stato della tecnica che al momento non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto, infatti la section 4, I, lett. e ) fa riferimento non già allo “ *stato della tecnica che non permetteva...* ” ma alla situazione in cui un produttore “ *might be expected to have discovered the defect...* <sup>12</sup> ”.

Il *Consumer Protection Act* è stato approvato il 9 marzo 1987 dalla *House of Lords* ed è entrato in vigore il 1 marzo 1988. Di centrale importanza è stata, nel dibattito precedente l'attuazione della direttiva, la discussione circa l'introduzione o meno della *development risk defence*. La sua inclusione fa dire che la regola di responsabilità “ *may be more accurately characterised as liability for negligence with the burden of proof reversed* <sup>13</sup> ”.

Per quanto riguarda altri aspetti della normativa introdotta tramite l'attuazione inglese della Direttiva Europea si osserva che:

- a) la nozione di produttore comprende, come la versione italiana, anche la lavorazione industriale;
- b) la responsabilità grava, secondo la versione inglese, anche sull'imprenditore che apponga il proprio marchio sul prodotto, mentre la Direttiva usava il termine “segno distintivo”, denotato molto più vasto;
- c) la nozione “inglese” di importatore è più ampia di quella di cui alla Direttiva in quanto comprende il caso di colui che presta dei beni o ne faccia donazione;
- d) con riguardo alla definizione di prodotto l'attuazione inglese non si limita a precisare che in essa rientra l'elettricità, per includervi espressamente l'acqua e il gas<sup>14</sup>;
- e) l'acquirente non può chiedere i danni relativi al danneggiamento del prodotto complessivo qualora il danno sia derivato da un componente difettoso<sup>15</sup>;

---

12

Si tratta di un elemento di maggiore “soggettivismo” rispetto alla direzione della Direttiva, il che è stato da un Autore inglese riconosciuto e indicato come “victory for the producer's lobby” (così BIN, cit., 139, con riferimento a CLARK *The consumer protection act 1987*, 1987).

13

M. MILDRED, cit.,42

14

Section 1 (2) e section 45(1) del Consumer Protection Act

15

Questo limite comporta un incentivo per il reclamante a sostenere che il componente difettoso non fosse “compreso nel prodotto fornito” ma semplicemente a sua volta fornito assieme a quello ai sensi della

f) per quanto riguarda il danno risarcibile è consentito il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dai beni del consumatore che fossero principalmente rivolti al suo uso personale<sup>16</sup>.

Per quanto riguarda i soggetti protetti, la normativa di attuazione non restringe la protezione ai *consumers* in senso stretto ma la estende a tutti i *bystanders*.

Inoltre si riteneva che lo Stato inglese potesse restringere l'ambito applicativo della direttiva perché, anche se tale facoltà non è espressamente prevista dal testo della direttiva, lo stesso risultato è in realtà permesso attraverso un meccanismo che altri Stati possono adottare: quello del nesso di causalità<sup>17</sup>.

Analizzando il testo del *Consumer Protection Act* con il quale, quindi, lo Stato inglese ha reso applicabile la Direttiva 85/374/CEE, è lecito pensare che il primo non si adatti perfettamente a quest'ultima. Proprio in relazione a ciò, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi e, più precisamente, a seguito di un ricorso promosso dalla Commissione a carico del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord per asserita mancata regolare attuazione della Direttiva 85/374/CEE. La Commissione attribuiva al Regno Unito di non aver correttamente riportato nelle norme di applicazione quanto prescritto dalla Direttiva, ai sensi della quale avrebbero dovuto introdurre la regola per cui il produttore potrebbe esonerarsi dalla responsabilità provando che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche al momento della messa in circolazione del prodotto non gli aveva permesso di scoprire l'esistenza del difetto (art 7 lett. e). La *Section 4 (1) (e)* dell' *Act*, invece, stabilisce che il produttore possa esonerarsi dalla responsabilità provando che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento pertinente non permetteva di attendersi da un produttore di prodotti del genere di quello

---

section 5 (2) dell' *Act*.

16

La *Section 5(4)* stabilisce un massimale 275 sterline per danni alla proprietà , in ciò travisando il senso dell'art 9 della Direttiva Europea, la quale non fissa un massimale ma una franchigia di 500 ecu.

17

Per quanto riguarda la causalità nel diritto inglese cfr. *Barnett v. Chelsea Hospital Management Committing* (1969), in cui l'omissione negligente di un dottore a trattare un paziente non è stata ritenuta causa della sua morte poiché il veleno ingerito in precedenza ne avrebbe comunque causato la morte a prescindere da qualsiasi cura. Nel caso *Mc Williams v. Sir Wilkliam Harrol & Co* (1962). Il datore di lavoro fu mandato esente da responsabilità poiché, pur non avendo fornito sistemi di sicurezza al lavoratore, riuscì a dimostrare che comunque quest'ultimo non ne avrebbe fatto uso.

in causa che questi avrebbe potuto scoprire il difetto esistente nei suoi prodotti. A conclusione del giudizio la Corte ha respinto il ricorso proposto<sup>18</sup>.

### **5.2. L'ATTUAZIONE TEDESCA.**

La Repubblica Federale Tedesca ha attuato la direttiva con la legge, entrata in vigore il 1° Gennaio 1990, denominata *Gesets über die Haftung für fehlerhafte Produkte*. Questo documento è strutturato in 19 disposizioni, la prima delle quali riassume e dà attuazione agli art. 1, 4, 7 e 9 della direttiva. Le norme sulle nozioni di prodotto, produttore, difetto e le norme in tema di responsabilità solidale dei responsabili e concorso del danneggiato nella causazione del danno rispecchiano fedelmente il modello comunitario.

In particolare il § 1 stabilisce la responsabilità del produttore per danni alla persona e alla proprietà causati da un prodotto difettoso indipendentemente da sua colpa<sup>19</sup>.

Per produttore si intende non solo colui che abbia fabbricato il prodotto finale o una materia prima o un componente ma anche colui che si presenti sul mercato quale produttore apponendo il proprio nome, marchio, o altro segno distintivo (par. 4, 1).

A condizioni simili di cui alla direttiva anche l'importatore può essere considerato produttore (par. 4/2/3).

Il massimale di responsabilità è fissato in 160 milioni di marchi<sup>20</sup>.

Quanto all'impatto della normativa comunitaria sul diritto nazionale preesistente si è addirittura drasticamente ritenuto da parte di alcuni autori che lo stesso sia stato

---

18

“La Commissione non ha dimostrato un manifesto contrasto tra la *Section 4*, n. 1 lett. e) del *Consumer Protection Act* del 1987 con l’art 7 lett. E) della Direttiva 85/374/CEE, tenuto conto del contesto giuridico generale nel quale la prima si inserisce. Il ricorso diretto a far dichiarare l’inadempimento del Regno Unito rispetto agli obblighi che gli incombono in forza della Direttiva e del Trattato CEE deve essere respinto”. (Corte Giust. CE, 29 Maggio 1977, Causa C-300/95).

19

La giurisprudenza tedesca ha infine applicato i principi della responsabilità da prodotti a casi attinenti a vizi di progettazione, di produzione, a vizi inerenti le istruzioni per l’uso (caso Milupa BGHZ 116, 60), a difetti nel monitoraggio dei prodotti (caso Derosal, BGHZ 80, 186).

20

Questa disposizione trae fonte di ispirazione dalla legge speciale sulla responsabilità del produttore di medicinali, la cui permanenza in vigore e piena applicabilità nell’ordinamento tedesco accanto alla normativa comunitaria, era il risultato cui tendeva il Governo tedesco in sede di elaborazione della direttiva 85/374/CEE (cfr. A. MARRA, *La legge sulla responsabilità per prodotti difettosi e l’attuazione della direttiva 85/374/CEE nella Repubblica Federale Tedesca*, 1991).

pressoché nullo<sup>21</sup>. Nel Marzo 1995 pare si potessero contare solo tre decisioni applicati che della normativa in questione. Si è poi spiegata la sostanziale “indifferenza” dell’ordinamento giuridico tedesco nei confronti della nuova normativa di derivazione comunitaria attraverso la circostanza secondo la quale il diritto nazionale è comunque più favorevole al consumatore di quanto potesse esserlo la direttiva con la necessità, quindi, di ricorrere comunque al diritto nazionale per ottenere il risarcimento dei danni rientranti nella franchigia.

Si è così concluso che per una serie di materie il paragrafo 823 BGB<sup>22</sup> continui a fornire una protezione migliore al consumatore rispetto alla legislazione speciale e segnatamente per quanto riguarda la responsabilità per danni causati al prodotto, per danni causati alla proprietà del consumatore non considerato come privato e per ciò che riguarda la liquidazione del danno.

### **5.3. L’ATTUAZIONE FRANCESE.**

Nell’analisi, compiuta in questo capitolo, riguardante le norme di applicazione della direttiva 85/374/CEE in alcuni paesi europei manca solo di esaminare l’esperienza francese.

Il progetto francese prevedeva la novellazione del Codice civile e la previsione è stata del tutto mantenuta. Esso distingueva l’onere della prova relativo alla responsabilità, di ordine generale, del produttore dall’onere della prova cui è tenuto l’acquirente in caso di rapporto contrattuale (diretto o indiretto) con il produttore (art.1387-13).

Tale previsione appare di grande interesse perché modifica la disciplina legale delle azioni fondate sulla garanzia per i vizi, avvicinandola alla disciplina giurisprudenziale. Quanto alla nozione di difetto “nel progetto francese si ripete la formula già predisposta dalla direttiva, con la quale si incentra la nozione di difetto nella difformità tra lo stato in

---

21

In tal senso F. C. VON WESTPHALEN, *The impact of the directive in Germany*, in AA. VV.)

22

La norma di cui all’art 823 del BGB (Bürgheliches Gesetz-Buch) prevede l’obbligo da parte dell’imprenditore di osservare particolare diligenza e perizia nella scelta dei suoi dipendenti, specialmente di quelli a cui debba affidare particolari controlli di lavorazione ed in secondo luogo “l’inversione dell’onere della prova” in capo al produttore.

cui si trova il prodotto e la sicurezza che l'utente poteva legittimamente attendersi. Si precisa, tuttavia, che tale difformità può essere controllata sulla base di un criterio o referente determinato da quanto le parti avessero convenuto ovvero che il difetto di sicurezza sia in contrasto con la qualità del prodotto e con la sua idoneità all'uso a cui viene destinato. Infine, il progetto si segnalava per la chiarezza dell'enunciazione dei criteri di valutazione della sicurezza del prodotto, in quanto precisava che tra gli altri criteri di cui tener conto per valutare se un prodotto è più o meno sicuro, si deve comunque tener conto di tutte le circostanze e in particolare anche della presentazione del prodotto, dell'uso che ne può essere ragionevolmente atteso e del momento in cui è posto in circolazione. Sono criteri, questi, che riscontriamo, in modo quasi analogo, anche nel modello italiano.

Solo dopo quasi un decennio<sup>23</sup> si è avuta l'approvazione del progetto che ha, così posto la Francia in pari con gli altri *partners* europei e la legge francese<sup>24</sup> di attuazione della

---

23

Secondo alcuni commentatori il ritardo è dovuto a due ragioni fondamentali. La prima è data dal fatto che nell'ordinamento francese la responsabilità del produttore era stata costruita già a partire dagli anni sessanta sulla base di un imponente elaborazione giurisprudenziale e dottrinale incentrata soprattutto sulla convivenza dei due regimi, di responsabilità contrattuale per i danni derivanti dai vizi della cosa e di responsabilità extracontrattuale per l'illecito arrecato alla vittima. La seconda ragione del ritardo è dovuta proprio alla peculiarità del sistema: poiché nei diversi ordinamenti dei Paesi membri l'attuazione della direttiva si è arrestata alla disciplina extracontrattuale, occorreva mantenere in vita la precedente in ogni caso, fondata sul doppio regime, oppure conveniva uniformarsi alle regole più diffuse? Ancora. In via legislativa (loi n. 93-949 del 27 luglio 1993) si era già provveduto a disciplinare la conformità e la sicurezza dei prodotti, come risulta dal testo unico che raccoglie le disposizioni sulla protezione del consumatore, per l'appunto intitolato "Code de la consommation".

Sulla responsabilità del produttore- nella terminologia francese meno recente, del "fabbricante" non si erano inserite disposizioni di questo testo unico e pertanto le regole di attuazione della direttiva sono inserite nel codice civile con il metodo della novellazione" G. ALPA, *Una nota sintetica sulla legge francese in tema di responsabilità per prodotti difettosi*, 1998.

24

A differenza del progetto predisposto dalla Commissione Ghestin e conformemente a quanto richiesto dal Ministero di giustizia dell'epoca, la legge francese in oggetto rimane molto fedele alla Direttiva CEE 374/1985. Si segnala qui solo qualche punto di rilievo.

Per quanto riguarda la definizione di prodotto, la legge francese include, in accordo con la Direttiva, i prodotti del suolo, dell'allevamento, della caccia e della pesca. Meno ortodossa appare la scelta di includere nella nozione di prodotto "gli elementi del corpo umano" o "i prodotti da esso creati"(arg. ex dall'art. 1386-12, comma 1, c.c.)

Per quanto riguarda i danni, nessuna distinzione è fatta a priori fra danni fisici, morali e materiali. Solo per questi ultimi è escluso il danno risultante da un danno dal prodotto difettoso stesso.

Con tale legge, pertanto poco importa che il danno risultante dal danno a un bene sia stato subito da un non-consumatore. F. CHABAS, *Brevi osservazioni sulla legge francese del 19 Maggio 1998, relativa alla responsabilità per prodotti difettosi*, 1998.

direttiva n.85/374/CEE ha finalmente visto la luce.

Neppure il testo definitivo sfugge poi alle difficoltà teoriche che hanno interessato anche la direttiva circa la scelta di fondo del tipo di responsabilità sancita (se oggettiva o per colpa), anche se le incertezze sembrano doversi superare in favore del modello comunitario<sup>25</sup>.

L'attuazione francese della direttiva si pone così nell'alveo di un orientamento comune ad altri paesi membri, pur con alcune sfumature peculiari<sup>26</sup>.

Avv. Paolo Vinci  
dottore di ricerca in Diritto Civile  
Università degli Studi di Bari

---

25

Con la legge n. 98-389 del 19 Maggio 1998 si è introdotta la disciplina della responsabilità del produttore per difetti dei suoi prodotti, siano questi o meno vincolati alla vittima da un rapporto contrattuale. Il testo ricalca quello della direttiva. Il criterio di imputazione della responsabilità è chiaramente di tipo oggettivo, come risulta dalla formula corrispondente al testo della direttiva (“il produttore è responsabile”), ripresa anche dal testo italiano di attuazione (art. 1 del d. P. R. 24 maggio 1988, n.224), e soprattutto dall’inciso esplicativo risultante dall’art. 1386-11 (“le producteur est responsable de plein droit ...”), anche se qualche dubbio potrebbe sollevarsi leggendo l’art. 1386-18, per il quale il produttore è responsabile delle conseguenze della colpa propria e di quella delle persone “di cui risponde”. Il dubbio è però fugato dal contenuto dell’art. 1986-9 che non richiede alla vittima la prova della colpa ma solo del danno, del difetto e del nesso di causalità. G. ALPA, *La responsabilità del produttore*, 1999.

26

Le scelte di fondo del legislatore francese sono assai simili a quelle effettuate dal legislatore italiano: in particolare, non si è dato rilievo al c. d. rischio dello sviluppo. Per contro si è considerato “prodotto” oltre al prodotto del suolo anche quello derivante dalla caccia e dalla pesca, così come l’elettricità; è considerato produttore anche chi presenta il prodotto come proprio o lo connota con propri segni distintivi, e così via.

Il modello francese è apprezzabile( dal punto di vista del lettore italiano) per alcuni aspetti. Innanzitutto la precisione con cui sono espresse alcune formule definitorie o sono articolate alcune fattispecie tipiche. Qualche esempio. Per quanto riguarda “la messa in circolazione del prodotto” si ha cura di notare che “un prodotto può costituire oggetto di una sola messa in circolazione”(art. 1386-5). Per quanto riguarda la colpa della vittima, non si prevedono le limitazioni della responsabilità o le cause di esonero contenute nell’art. 10 d. P. R. cit., anzi si enuncia un principio assai più liberale e generoso con la vittima (art. 1386-13). G. ALPA, *La responsabilità del produttore* ,1999.